

§ 1 Condizioni contrattuali

1. Valgono esclusivamente le Condizioni Generali di Vendita e Fornitura qui di seguito riportate.
2. Condizioni differenti dalle presenti sono valide esclusivamente ove specificamente approvate per iscritto dal Fornitore. Condizioni in contrasto con le presenti vengono, con le presenti, espressamente respinte.
3. Modifiche ed integrazioni necessitano della forma scritta.
4. Le seguenti Condizioni Generali trovano applicazione anche qualora il Fornitore, a conoscenza dell'esistenza di condizioni generali dell'Acquirente divergenti o in contrasto con le Condizioni Generali del Fornitore stesso, esegua senza riserve la fornitura all'Acquirente.

§ 2 Conclusione del contratto

1. La prima offerta del Fornitore non è vincolante e non lo impegna. Il contratto si conclude solo attraverso l'ordine dell'Acquirente e la conferma d'ordine del Fornitore. In caso di dubbi prevale la conferma d'ordine del Fornitore.
2. L'offerta si basa sulle disposizioni di legge e sulle norme note al Fornitore ed in quel momento applicabili in quel settore. Qualora l'Acquirente, nell'ambito di quanto tecnicamente fattibile e ragionevole per il Fornitore, desideri delle modifiche dell'oggetto della fornitura in fase di costruzione e completamento, il Fornitore esporrà le conseguenze, in particolare con riferimento ai minori o maggiori costi, nonché ai termini di consegna, nell'ambito di un'offerta integrata. L'accettazione della prima offerta (parziale) comporta automatica accettazione anche dell'offerta così come integrata.
3. Il contratto con l'Acquirente viene concluso dietro espressa riserva circa il fatto che i suoi fornitori riforniscano a loro volta correttamente e tempestivamente il Fornitore. Tale riserva si ricollega al fatto che con i suoi fornitori sono stati conclusi contratti paralleli di idoneo approvvigionamento e, conseguentemente, al Fornitore non possono essere imputate le conseguenze dell'inadempimento dei propri fornitori. L'Acquirente viene informato immediatamente circa l'indisponibilità della prestazione; il Fornitore restituisce immediatamente la controprestazione, nella misura in cui questa sia già stata corrisposta.
4. Tutte le dichiarazioni dell'Acquirente (dichiarazioni di accettazione, ordini, contestazioni ecc.) devono essere eseguite in forma scritta e necessitano per la loro validità della conferma del Fornitore in forma scritta o a mezzo telefax.

§ 3 Oggetto della fornitura

1. Il Fornitore consegna il prodotto conformemente alle disposizioni contrattuali fissate per iscritto, in particolare conformemente al c.d. Design Freeze (definizione finale dell'oggetto della consegna). Una diversa od ulteriore qualità del prodotto vale come concordata, solo ove espressamente confermata per iscritto dal Fornitore.
2. La documentazione allegata al prodotto non corrisponde in ogni caso pienamente al prodotto. La mancanza di conformità può sussistere in particolare quando il prodotto consegnato su richiesta dell'Acquirente diverga dai prodotti usualmente forniti dal Fornitore.
3. Descrizioni contenute nella documentazione non equivalgono a garanzia di qualità o altra garanzia. Indicazioni sulla qualità e garanzie devono essere espressamente qualificate come tali, e necessitano di una conferma scritta del Fornitore. Senza tale conferma scritta, anche la pubblicità o altre dichiarazioni pubbliche

non comportano il sorgere di alcun obbligo a carico del Fornitore.

4. Prestazioni che non siano incluse espressamente nella descrizione delle prestazioni contrattuali, vanno concordate separatamente. Per tali prestazioni, in assenza di accordi differenti, valgono le Condizioni Generali del Fornitore per la fornitura di servizi.

§ 4 Cooperazione dell'Acquirente

1. L'Acquirente nomina una persona quale proprio referente nei rapporti con il Fornitore.
2. Nella fase delle trattative, al Fornitore deve essere immediatamente comunicato se nella sfera dell'Acquirente sussistano circostanze (cancellazioni di budget, cambiamenti o archiviazioni di progetto a breve termine) che potrebbero portare all'interruzione delle trattative.
3. L'Acquirente deve tenere in considerazione nelle proprie decisioni le particolari condizioni del momento per il Fornitore.

§ 5 Consegna, tempi di consegna e di adempimento

1. Una documentazione in lingua italiana viene considerata come comprensibile. Qualora in sede di fornitura non venga consegnata o non venga consegnata tempestivamente la documentazione, la restante parte della fornitura viene considerata comunque tempestiva e completa. Restano impregiudicati i diritti dell'Acquirente alla successiva consegna della documentazione.
2. I termini e le scadenze per la fornitura vanno concordati per iscritto. I termini di consegna cominciano a decorrere esclusivamente dal c.d. Design Freeze, ovvero dal momento della conclusione del contratto. Nel caso di modifiche successive al contratto (per esempio modifiche successive al momento del Design Freeze) il termine di consegna in vigore fino a quel momento decade; il Fornitore e l'Acquirente concordano un nuovo congruo termine di consegna.
3. Il rispetto dei termini e delle scadenze concordate per la consegna presuppone la tempestiva ricezione degli ordini e dei ritiri merci oltre che la presentazione di tutta la documentazione e delle necessarie autorizzazioni ed approvazioni che devono essere consegnati dall'Acquirente.
4. Ove il Fornitore attenda cooperazione o informazioni da parte dell'Acquirente o sia altrimenti senza colpa impedito nell'esecuzione dell'incarico, i tempi di consegna ed esecuzione della prestazione si hanno per prorogati per un periodo congruo a decorrere dalla fine dell'impedimento. Il Fornitore è tenuto a comunicare prima l'impedimento al referente (§ 4 n.1).
5. Il termine di consegna è rispettato quando, entro il termine di scadenza, l'oggetto della consegna abbia lasciato lo stabilimento del Fornitore o il Fornitore abbia comunicato che è disponibile per la spedizione. La disposizione non trova applicazione quando il contratto preveda la consegna a spese del Fornitore.
6. Sono ammissibili forniture parziali nella misura in cui queste siano accettabili per l'Acquirente.
7. Ove la spedizione, su richiesta o a causa dell'Acquirente, venga per intero o in parte ritardata, valgono le seguenti disposizioni: all'Acquirente vengono addebitati tutti i costi sorti a causa del ritardo, a decorrere da una settimana dopo la dichiarazione che i prodotti sono pronti per la spedizione all'Acquirente medesimo, o al trasportatore da questo incaricato, in particolare

i costi per l'immagazzinaggio in misura non inferiore allo 0,5% dell'ammontare della relativa fattura del prodotto da trasportare per ciascun mese di ritardo, a meno che l'Acquirente non dimostri che l'ammontare del danno è inferiore. Lo stesso vale anche nella misura in cui l'Acquirente o il trasportatore da questo incaricato rifiuti l'approvazione per spedire il prodotto con un mezzo di trasporto ragionevole, diverso da quello originariamente concordato. Il Fornitore è tuttavia autorizzato, a seguito del decorso infruttuoso di un termine idoneo per la presa in consegna, a disporre diversamente del prodotto oggetto della consegna e ad effettuare una successiva consegna all'Acquirente in un termine ragionevolmente prorogato.

8. Il Fornitore può essere costituito in mora esclusivamente tramite una diffida. Tutte le diffide e le fissazioni di termini nei confronti del Fornitore necessitano, ai fini della loro validità, della forma scritta, e proroghe dei termini devono essere di almeno dodici giorni lavorativi.

9. Ove il Fornitore sia responsabile per il mancato rispetto di termini e scadenze confermate in modo vincolante, il risarcimento è limitato ad una penale nell'ammontare dello 0,5% per settimana, con un massimo del 5% dell'ammontare della fattura relativa alla consegna o alla prestazione interessata dal ritardo. La previsione non trova applicazione in caso di dolo o colpa grave. In tale caso tuttavia l'ammontare del risarcimento per il ritardo è limitato al danno tipicamente prevedibile per il tipo di contratto.

10. Ove l'Acquirente voglia recedere dal contratto a causa del mancato rispetto di termini e scadenze vincolanti, e/o chiedere il risarcimento dei danni subiti in luogo dell'adempimento della prestazione, deve in primo luogo aver concesso al Fornitore un termine idoneo per la consegna e, unitamente alla concessione del termine, deve aver intimato la conseguenza dell'infruttuoso decorso del termine.

11. L'Acquirente non può rifiutare la presa in consegna della fornitura a causa di vizi di lieve entità.

12. Ove il mancato rispetto dei termini di consegna sia dovuto a forza maggiore o ad altre ragioni non imputabili al Fornitore, quali per esempio guerre, attacchi terroristici, restrizioni alle importazioni o alle esportazioni, agitazioni sindacali, anche se riferite a propri fornitori, i termini di consegna pattuiti vengono prorogati in conformità.

§ 6 Passaggio del rischio e collaudo

1. Il rischio passa all'Acquirente quando i prodotti siano stati consegnati per la spedizione o siano stati ritirati. Su richiesta ed a costi dell'Acquirente, il Fornitore stipula un'assicurazione a copertura dei rischi tipici del trasporto.

2. Ove la consegna venga ritardata per motivi addebitabili all'Acquirente o quest'ultimo, per altre ragioni, si trovi in mora con l'accettazione, il rischio passa all'Acquirente.

3. L'Acquirente è obbligato a prendere immediatamente in consegna l'oggetto della fornitura non appena venga effettuata la comunicazione al referente (§ 4 n.1) che questa è pronta per il ritiro.

§ 7 Prezzo e pagamento

1. I prezzi concordati sono prezzi fissi e sono da intendersi franco fabbrica al netto dell'IVA eventualmente dovuta in base alle disposizioni di legge applicabili, esclusi altresì i costi di imballaggio e di assicurazione.

2. Ove il Fornitore si sia accollato il montaggio, il prezzo fisso non include i costi accessori come carico, trasporto e costi di viaggio e spese.

3. La fattura viene emessa per ogni singola consegna o prestazione. Non vengono concessi sconti.

4. Nella misura in cui non venga concordato per iscritto qualcosa di differente, l'Acquirente paga entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura senza deduzioni. Il Fornitore tuttavia può subordinare la fornitura anche al pagamento contestuale al ricevimento della merce (per esempio con pagamento in contrassegno o mediante incasso immediato elettronico (addebito bancario) o al pagamento di un acconto, per esempio qualora non sussista ancora alcun rapporto negoziale con l'Acquirente, oppure quando la consegna debba avvenire all'estero, oppure qualora vi siano ragioni per dubitare del puntuale pagamento da parte dell'Acquirente.

5. Qualora il termine per il pagamento non venga rispettato, il Fornitore è legittimato ad applicare interessi di mora in ragione dell'8 % oltre al tasso base. Resta salvo il diritto a chiedere il risarcimento di danni ulteriori.

6. All'Acquirente spetta il diritto di effettuare trattenute o compensazioni con eventuali controcrediti solo nella misura in cui i suoi controcrediti siano incontestati o accertati con provvedimento passato in giudicato. Egli non può cedere a terzi i propri crediti.

§ 8 Obbligo di verifica e denuncia

1. L'Acquirente, con riferimento a tutte le forniture e prestazioni del Fornitore, assume un obbligo di verifica e denuncia; tale obbligo concerne anche i documenti (per esempio istruzioni per l'uso ed il montaggio).

2. L'Acquirente effettua la denuncia con una precisa descrizione per iscritto delle divergenze rispetto a quanto stabilito dal contratto. Solo il referente di cui al § 4 n.1 è legittimato alla denuncia.

3. Denunce orali sono valide esclusivamente se il Fornitore consegna all'Acquirente una conferma scritta.

4. La denuncia si considera tardiva se il referente dell'Acquirente di cui al § 4 n.1 ometta di denunciare al Fornitore per iscritto ed immediatamente al ricevimento dell'oggetto della fornitura i vizi palesi ed ometta di esibire i pezzi a cui si riferisce la denuncia. Le stesse disposizioni trovano applicazione per i vizi che non possano essere scoperti neppure con uno scrupoloso esame.

§ 9 Vizi e riparazioni

1. Il Fornitore rilascia garanzia per la sussistenza delle qualità descritte in contratto (cfr. § 3) ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del diritto commerciale, nella misura in cui non venga concordato qualcosa di differente.

2. I diritti relativi ai vizi della cosa venduta si prescrivono in 12 mesi.

3. Il termine di garanzia comincia a decorrere dalla data di consegna.

4. I diritti relativi ai vizi della cosa venduta non sussistono nel caso di divergenze irrilevanti rispetto alla qualità concordata o in caso di pregiudizio irrilevante per il suo utilizzo.

5. Il Fornitore può supportare l'Acquirente nella ricerca dell'errore. Ove non sia dimostrabile che l'errore sia addebitabile al Fornitore, tale prestazione viene fatturata all'Acquirente.

6. Ove l'Acquirente o terzi effettuino senza la previa approvazione del Fornitore eventuali modifiche o riparazioni inadeguate, sarà

automaticamente esclusa qualsiasi responsabilità del Fornitore per le relative conseguenze.

7. Il Fornitore potrà, a sua scelta, procedere all'eliminazione dei vizi mediante riparazione. Ove questo risulti possibile solo a costi irragionevoli, questi potrà rifiutare la relativa riparazione. In tal caso l'Acquirente potrà chiedere la riduzione del prezzo. Solo ove vi sia un danno di non lieve entità sarà possibile risolvere il contratto; a tal fine l'Acquirente dovrà tramite il proprio referente (v § 4 n.1) previamente invitare per iscritto il Fornitore ad adempiere entro un determinato termine decorso il quale il contratto si intenderà risolto.

8. Eventuali spese aggiuntive derivanti dal fatto che il bene sia consegnato in un luogo diverso da quello originario di consegna non saranno accettate, salvo il caso in cui il Fornitore fosse a conoscenza che ciò era in linea con gli usi normativi.

9. L'eliminazione dei vizi non farà decorrere un nuovo termine di prescrizione. I diritti dell'Acquirente alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo sussistono solo ove l'eliminazione dei vizi (tentata eventualmente più volte) divenga definitivamente impossibile nel termine ragionevolmente intimato per iscritto dall'Acquirente tramite il proprio referente (v. § 4 n.1).

10. L'Acquirente presterà il necessario supporto al Fornitore ai sensi del § 4 n.3.

11. Per eventuali pretese risarcitorie e per il rimborso delle spese inutilmente sostenute si applica il § 11.

12. In caso di violazioni normative diverse dalla violazione di diritti di privativa di terzi si applicano le disposizioni del presente § 9.

§ 10 Riserva di proprietà

1. Il Fornitore conserva la proprietà dei prodotti consegnati in attesa dell'adempimento completo di tutti i crediti a cui il Fornitore ha diritto sulla base del rapporto commerciale attuale e futuro.

2. Il Cliente ha il diritto di lavorare o collegare la merce del Fornitore con altri prodotti nell'ambito del regolare svolgimento del contratto. attività del cliente. A garanzia dei crediti del Fornitore di cui al § 10, n. 1, il Fornitore acquisisce la comproprietà dei prodotti creati a seguito di tale lavorazione o collegamento. Il Cliente trasferisce con la presente tale comproprietà al Fornitore.

Come obbligo contrattuale accessorio, l'Acquirente dovrà immagazzinare gratuitamente la merce di cui il Fornitore ha conservato la proprietà. L'importo della quota di comproprietà del Fornitore sarà determinato dal rapporto tra il valore della merce consegnata e il valore della merce consegnata.

dal Fornitore e il valore del prodotto creato dalla lavorazione o dal collegamento al momento di tale lavorazione o collegamento.

3. L'Acquirente ha il diritto di vendere i prodotti nel corso della normale attività commerciale dietro pagamento in contanti o con riserva di proprietà. Il Cliente cede al Fornitore fin d'ora tutti i crediti e tutti i diritti accessori che gli spettano.

dalla vendita ulteriore della merce, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia stato ulteriormente lavorato o meno. I crediti ceduti fungono da garanzia per i crediti del Fornitore di cui al § 10, n. 1. Il Committente ha il diritto di riscuotere i crediti ceduti. I diritti dell'Acquirente di cui al presente § 10, n. 3, possono essere revocati dal Fornitore se l'Acquirente non adempie ai suoi obblighi contrattuali nei confronti del Fornitore, in particolare se l'Acquirente è in ritardo nei pagamenti. Tali diritti cesseranno anche, senza alcuna revoca espressa, se il Cliente sospende i pagamenti per un periodo più che temporaneo.

4. Su richiesta del Fornitore, l'Acquirente comunicherà immediatamente per iscritto a quest'ultimo le parti a cui sono stati venduti i beni di cui il Fornitore ha conservato la proprietà o il comproprietario e i crediti a cui l'Acquirente ha diritto sulla base di tale vendita e rilascerà al Fornitore atti ufficialmente autenticata a spese del Cliente in relazione alla cessione dei crediti.

5. L'Acquirente non potrà disporre della merce di cui il altri danni ai diritti di beni o crediti appartenenti al Fornitore, in tutto o in parte. L'Acquirente si farà carico di tutti i costi che dovranno essere sostenuti per annullare il pignoramento dei beni o delle garanzie trattenute dal Fornitore da parte di terzi e per ricreare la merce nella misura in cui non sia possibile recuperarla da terzi.

6. In caso di mancato pagamento o di qualsiasi altra violazione colposa degli obblighi contrattuali materiali da parte del Cliente, il Fornitore ha il diritto di richiedere la restituzione dei beni di cui il Fornitore ha conservato la proprietà o sui quali detiene un diritto di pegno. Se si avvale di tale diritto, ciò costituirà un recesso dal contratto solo nel caso in cui il Fornitore lo dichiari espressamente nei confronti del cliente.

7. Se il cliente presenta un'istanza per l'avvio di una procedura di insolvenza, il Fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di richiedere l'immediata restituzione della merce consegnata. Se il valore della garanzia esistente per il Fornitore supera complessivamente l'importo dei crediti del Fornitore di oltre il 10%, il Fornitore, su richiesta del cliente, svincolerà la garanzia in tale misura a sua scelta.

§ 11 Ulteriori responsabilità

1. Ove non espressamente previste dal § 9 o da altre clausole, restano escluse eventuali ulteriori pretese in garanzia di qualsiasi natura. Questo si applica anche ai danni che non si sono verificati direttamente al bene oggetto di fornitura. Il Fornitore risponde dei danni e del rimborso delle spese inutilmente sostenute ai sensi degli artt. 1493 e 1494 c.c. solo in caso di dolo o colpa grave dei suoi legali rappresentanti e ausiliari.

2. L'esclusione di responsabilità ai sensi del precedente § 11 n.1 non si applica ai danni derivanti dall'acquisto di garanzie e dal rischio di approvvigionamento, da lesioni alla vita, al corpo e alla salute, nonché dalla violazione delle norme imperative in materia di prodotti difettosi o altra responsabilità cogente oltre che in caso di grave inadempimento al contratto. Il risarcimento del danno per grave inadempimento è tuttavia limitato a quello ragionevolmente prevedibile e tipico del contratto, salvo che non vi sia dolo o colpa grave.

3. Le sopra esposte regole non implicheranno alcuna inversione dell'onere della prova.

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 12 mesi, al più tardi in ogni caso con il decorso del termine prescrizione afferente la garanzia per vizi della cosa ai sensi del § 9 n.2.

5. E' espressamente escluso il diritto di regresso dell'Acquirente nei confronti del Fornitore, per il caso in cui l'Acquirente sia chiamato a rispondere dei vizi della merce.

§ 12 Diritti

1. I beni oggetti del contratto, i documenti, le proposte, tutta la documentazione ecc. rientrano nella proprietà intellettuale del Fornitore (v § 3) e non potranno essere copiati e/o resi accessibili a terzi.

Ove non si addivenga alla stipula di un contratto ovvero in caso di cessazione del contratto, questi dovranno essere restituiti o distrutti e non potranno essere utilizzati.

2. Tutti i diritti sui beni e, in particolare, il complessivo diritto d'autore con tutti i poteri afferenti gli oggetti, i documenti e le informazioni consegnati ai fini dell'avvio e dell'esecuzione del contratto fanno capo, nei confronti dell'Acquirente, esclusivamente al Fornitore, anche ove questi siano sorti per effetto delle richieste o della collaborazione dell'Acquirente. Ciò si applica anche espressamente con riguardo alle invenzioni passibili di diritti di privativa industriale che sono sorte nell'ambito dei rapporti con il Fornitore. Il diritto d'autore si estende anche a tutta la documentazione fornita unitamente ai beni.

§ 13 Controllo delle esportazioni

1. Il cliente è tenuto a rispettare tutte le disposizioni in materia di controllo delle esportazioni, dogane, sanzioni ed embarghi applicabili alla Knorr-Bremse e agli oggetti della fornitura.
2. Se il cliente non ha sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Gran Bretagna, in Giappone, nella Corea del Sud, in Nuova Zelanda, in Svizzera o in Norvegia, non deve inoltre vendere, esportare o riesportare, fornire o mettere a disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, alcun oggetto della fornitura a persone in Russia o per l'uso in Russia.
3. La Knorr-Bremse ha il diritto di recedere dal contratto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra.

§ 14 Diritti di terzi

1. Il Fornitore garantisce che i beni oggetto del contratto non violano diritti di terzi.
2. Ove terzi facciano valere nei confronti dell'Acquirente delle fondate pretese relative alla violazione di diritti di privativa industriale ovvero del diritto d'autore ai sensi del § 12 (qui di seguito: i "diritti di privativa") relativamente ai prodotti forniti dal Fornitore ed utilizzati come da contratto, la responsabilità del Fornitore nei confronti dell'Acquirente sarà disciplinata nel modo che segue:
 - a) Il Fornitore provvederà, a sua scelta ed a sue spese, a procurare un diritto al legittimo utilizzo del prodotto, a modificare il prodotto in modo tale che i diritti di privativa non siano violati ovvero a sostituire il prodotto. Ove il Fornitore non vi possa provvedere a condizioni ragionevoli, egli dovrà accettare la restituzione del prodotto e rimborsarne il prezzo.
 - b) Gli obblighi del Fornitore secondo quanto sopra descritto sussistono solo ove l'Acquirente fornisca al Fornitore tempestiva notizia scritta circa le corrispondenti pretese di terzi, non riconosca la relativa violazione e sempre purché al Fornitore siano riservate tutte le eccezioni in punto di difesa e di contrattazione. Ove l'Acquirente interrompa l'utilizzo del prodotto per motivi finalizzati al contenimento dei danni o per altro grave motivo, egli dovrà comunicare al terzo che tale interruzione non implica alcun riconoscimento delle pretese afferenti la denunciata violazione dei diritti di privativa. Nella misura in cui la violazione dei diritti di privativa sia riconducibile all'Acquirente sarà escluso qualsiasi diritto nei confronti del Fornitore.
3. I diritti dell'Acquirente sono altresì esclusi ove la violazione dei diritti di privativa sia riconducibile a speciali prescrizioni dell'Acquirente, ad un utilizzo del prodotto non prevedibile da parte del Fornitore nonché ove la violazione sia originata dal fatto

che il prodotto è stato modificato dall'Acquirente oppure utilizzato unitamente ad altri prodotti non forniti dal Fornitore.

4. Sono esclusi ulteriori diritti nei confronti del Fornitore; sono fatti comunque salvi il § 11 (Responsabilità) e il diritto dell'Acquirente alla risoluzione del contratto.
5. Le parti si terranno comunque tempestivamente informate del rischio oltre che della possibile sussistenza di violazioni di cui dovessero venire a conoscenza e si daranno la possibilità di difendersi in maniera congiunta a fronte di eventuali pretese in tal senso.

§ 15 Disposizioni finali e foro competente

1. Nel far valere i rispettivi diritti, il Fornitore e il Cliente, durante la ricerca reciproca di soluzioni, rispetteranno la situazione dell'altra parte. In tal modo terranno conto della situazione particolare di ciascuna parte contrattuale.
2. L'eventuale inefficacia di una delle disposizioni delle presenti Condizioni e degli ulteriori contratti stipulati non pregiudica la validità delle restanti disposizioni delle Condizioni. Le parti contraenti sono tenute a sostituire la disposizione inefficace con una disposizione che si avvicini il più possibile al successo economico previsto dalla disposizione inefficace.
3. Il foro competente per tutte le controversie derivanti da o connesse al presente contratto sarà Milano o, a discrezione del Fornitore, la sede legale dove viene eseguito l'ordine, a condizione che il Cliente sia un commerciante registrato, una persona giuridica o un fondo pubblico speciale. Ciò vale anche nel caso in cui il Cliente trasferisca la sede legale fuori dal territorio nazionale dopo la conclusione del contratto.
4. Le presenti Condizioni sono soggette esclusivamente alla legge italiana. Non saranno applicabili le norme sul conflitto di leggi e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
5. La versione inglese di questi termini è utilizzata solo a scopo di comodità. In caso di incongruenze prevarrà la versione italiana.

Data _____

L'Acquirente per approvazione

L'Acquirente dichiara di approvare espressamente i § 2 (conclusione del contratto), 5 (consegna, tempi di consegna e di adempimento), 6 (passaggio del rischio e collaudo), 7 (prezzo e pagamento), 8 (obbligo di verifica e denuncia), 9 (vizi e riparazioni), 10 (riserva di proprietà), 11 (ulteriori responsabilità), 14 (diritti di terzi), 15 (disposizioni finali e foro competente).

Data _____

L'Acquirente per approvazione